

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione del concerto pubblico in Piazza del Duomo organizzato da Radio Italia e previsto per venerdì 15 maggio 2026.

VALIDITA': dal 15/05/2026 fino al 16/05/2026

IL SINDACO

Premesso che:

- dalle ore 20.00 del 15 maggio 2026 alle ore 00.30 del 16 maggio 2026 si svolgerà in piazza del Duomo un concerto pubblico organizzato da Radio Italia che offrirà alla cittadinanza la possibilità di ascoltare gratuitamente dal vivo artisti della musica leggera italiana;
- in occasione del suddetto concerto dell' Emittente Radiofonica "Radio Italia Solo Musica Italiana" , si prevede una notevole affluenza di persone e turisti che interesserà oltre a piazza del Duomo anche le vie limitrofe;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi.

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e somministrazione di super alcolici all'interno dell'area e delle vie limitrofe interessate all'evento.

Ritenuto necessario:

- in occasione dell'evento in oggetto adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, lattine, aste selfie, fuochi di artificio ed artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato che:

- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che il concerto programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale.

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altre manifestazioni con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela del decoro urbano, dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e il contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, lattine, aste per selfie, fuochi di artificio e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto quindi di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone, per il lasso di temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive nelle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori e specificamente nel perimetro compreso tra:

**Piazza del Duomo angolo Via Mazzini,
Piazza del Duomo angolo Via Mengoni,
Piazza del Duomo angolo Via San Raffaele,
Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale,
Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo,
Via Silvio Pellico angolo Piazza del Duomo,**

**Via Marconi angolo Piazza del Duomo,
Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza della Scala**

e nel raggio complessivo di 200 metri dal perimetro sopra indicato.

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7-bis e comma 7-bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica;
- la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per "Radio Italia Live il Concerto Edizione 2026" codice pratica n. 00002/20260312/45206/106789.

ORDINA

**fermo restando i divieti previsti dalle leggi nazionali sulle bevande alcoliche
nei seguenti orari:**

**dalle ore 8.00 di venerdì 15 maggio 2026
alle ore 2.00 di sabato 16 maggio 2026**

In Milano nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo via Mazzini, Piazza del Duomo angolo Via Mengoni, Piazza del Duomo angolo via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo, Via Silvio Pellico angolo Piazza del Duomo, Via Marconi angolo Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza della Scala.

e nel raggio complessivo di 200 metri dal perimetro sopra indicato:

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine e aste per selfie;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
3. **Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire gratuitamente anche a solo scopo promozionale bevande in bottiglie di vetro e lattine rivolto a tutti gli esercizi di vendita in sede fissa e ambulante, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali di produzione e vendita e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private;**
4. **Il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande superalcoliche nella parte esterna dei pubblici esercizi anche per gli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglie e in contenitori di vetro e lattine;**

5. il divieto al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. “Street Food”.

Resta consentita, nel periodo e nell’ arco orario considerato, agli esercizi di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica.

Resta consentito, altresì, all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall’art. 50 comma 7-bis.1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell’art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 08.00 di venerdì 15 maggio 2026 fino alle ore 02.00 di sabato 16 maggio 2026 e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in via alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente